

Deliberazione della Giunta Regionale 6 luglio 2018, n. 31-7186

Criteri per la determinazione di misure compensative in favore dei comuni interessati dall'impatto ambientale determinato dalla presenza di impianti, diversi dalle discariche, che effettuano operazioni di smaltimento di rifiuti pericolosi e determinazione dell'entità delle misure ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lettere h) ed i) della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

la Direttiva Parlamento europeo e Consiglio 2008/98/Ce relativa ai rifiuti orienta le politiche ambientali di settore verso una sempre maggiore sensibilizzazione degli Stati membri alla riduzione della produzione di rifiuti, in continuo incremento negli ultimi anni, al riuso e riciclaggio degli stessi e gli strumenti economici possono svolgere un ruolo cruciale nella realizzazione degli obiettivi di prevenzione e gestione dei rifiuti e può consentire di massimizzare i benefici ambientali;

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tra i principi generali che uniformano il Codice dell'ambiente prevede che la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale;

la Regione Piemonte persegue, in materia di gestione dei rifiuti, politiche ambientali finalizzate ad assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, nel rispetto dei principi che regolano la politica nazionale e comunitaria in materia ambientale, con particolare riferimento, al principio di sussidiarietà, del principio "chi inquina paga" nonché di criteri di trasparenza, economicità, efficacia ed efficienza;

in tale ottica, l'articolo 49, comma 1, lettere h) ed i) della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, come modificato dalla legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 dispone che la Giunta regionale provveda all'emanazione di *"criteri per la determinazione di idonee misure compensative in favore dei comuni interessati dall'impatto ambientale determinato dalla presenza di impianti diversi da quelli di cui all'articolo 3, comma 27, della l. 549/1995 che effettuano operazioni di smaltimento di rifiuti pericolosi, ad esclusione dell'operazione D15, compresi i comuni limitrofi interessati dal traffico di mezzi adibiti al trasporto rifiuti"*, oltre che la determinazione dell'entità di tali misure compensative;

la presenza sul territorio di uno o più impianti di gestione di rifiuti, infatti, genera oggettivamente una serie di esternalità negative che possono arrecare un disagio ambientale al territorio ed ai cittadini interessati in modo diretto o indiretto per le quali è opportuno prevedere un risarcimento compensativo al cosiddetto disagio derivante dall'impatto sui diversi fattori di cui all'articolo 5, comma 1, lett c) del decreto legislativo 152/2006;

il Legislatore regionale ha ritenuto di individuare quali particolarmente impattanti sul territorio gli impianti, diversi dalle discariche e dagli impianti di incenerimento senza recupero energetico, in cui

si effettuano operazioni di smaltimento di rifiuti pericolosi ad esclusione di quelli in cui si svolgono operazioni di deposito preliminare per sottoporre i rifiuti ad operazioni di smaltimento;

la predetta norma regionale prevede inoltre che i beneficiari delle misure compensative siano anche i comuni limitrofi effettivamente interessati dagli impatti ambientali determinati dalla presenza degli impianti e conseguenti al transito dei mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti.

Richiamato, per quanto attiene alla compensazione del disagio provocato dagli impianti di discarica e di incenerimento senza recupero energetico, quanto stabilito dalla novella introdotta all'articolo 3, comma 27 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 dalla legge 205/2017 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020".

Dato atto che:

- alla luce delle suesposte considerazioni, il Settore competente per materia della Direzione Ambiente, governo e tutela del territorio ha predisposto un documento tecnico al fine di individuare i criteri per la determinazione delle misure compensative in favore dei comuni interessati dall'impatto ambientale determinato dalla presenza degli impianti descritti dall'articolo 49, comma 1, lettera h) della legge regionale 44/2000 e di determinare l'entità di tali misure compensative;

- il suddetto Settore, sulla base dei riferimenti e dei parametri normalmente utilizzati nell'attività di valutazione di impatto ambientale per gli impianti di gestione rifiuti e dei risultati, ha condotto un'analisi sulle principali esperienze nazionali in materia, contestualizzata a livello Regionale al fine di tener conto delle specificità già attuate a livello locale, come risulta dalla documentazione agli atti del Settore medesimo;

- il predetto documento riflette la scelta di associare una compensazione commisurata al potenziale impatto ambientale dell'impianto. Tale compensazione da corrispondere ai Comuni interessati dalla presenza di impianti, ossia quelli il cui territorio comunale è compreso in un intorno di 2 chilometri di raggio dalla localizzazione dell'impianto, pertanto, sarà proporzionale alla tipologia impiantistica, alla dimensione del territorio interessato, alla popolazione interessata e alla quantità dei rifiuti conferiti all'impianto. Si prevede una riduzione per gli impianti in possesso di certificazione ambientale;

- tra i comuni interessati dall'impatto ambientale, la norma regionale pone particolare attenzione a quelli coinvolti dal traffico dei mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti in accesso e uscita dagli impianti in quanto ritenuto fattore impattante che coinvolge la componente atmosferica, quella acustica, oltre a quella territoriale. Al fine dell'individuazione dei comuni interessati da tale particolare impatto si ritiene di considerare quelli localizzati in un intorno di 3 chilometri di raggio dalla localizzazione dell'impianto, in maniera proporzionale alla lunghezza delle direttrici stradali che conducono all'impianto;

- per quanto sopra imposto è stabilita una compensazione unitaria di 2,50 euro a tonnellata da suddividere secondo i criteri e le modalità stabilite nel documento tecnico medesimo. La previsione di tale importo si pone in ordine di continuità con quanto stabilito all'articolo 16 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 e si ritiene equilibrata nel bilanciamento tra la sostenibilità economica per gli impianti e l'adeguatezza della compensazione per i territori;

- la previsione delle suddette misure compensative deriva anche da una specifica richiesta da parte delle Associazioni rappresentative degli enti locali in ambito del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) in sede di discussione del d.d.l. 217 (ora L.R.1/2018);

- le misure compensative sono corrisposte su base annuale dai soggetti gestori degli impianti ai comuni interessati dall'impatto, nei tempi e secondo le modalità di cui al documento tecnico medesimo.

Ritenuto di approvare il documento tecnico, allegato (Allegato 1) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale al fine di individuare i criteri per la determinazione delle misure compensative in favore dei comuni interessati dall'impatto ambientale determinato dalla presenza degli impianti descritti dall'articolo 49, comma 1, lettera h) della legge regionale 44/2000 e di determinare l'entità di tali misure compensative.

Tanto premesso;

vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa ai rifiuti;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale;

vista la legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 in materia di gestione dei rifiuti;

visto l'articolo 49 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, relativo alle competenze regionali in materia di gestione dei rifiuti;

vista la legge regionale n. 23/2008, relativa alla disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di approvare, in attuazione dell'articolo 49, comma 1, lettere h) ed i) della legge regionale 44/2000, i "*Criteri per la determinazione delle misure compensative in favore dei comuni interessati dall'impatto ambientale determinato dalla presenza di impianti diversi da quelli di cui all'articolo 3, comma 27, della l. 549/1995 che effettuano operazioni di smaltimento di rifiuti pericolosi e l'entità di tali misure compensative*" di cui l'Allegato 1 alla presente deliberazione, a farne parte integrante e sostanziale, stabilendo che sia applicabile dal 1 luglio 2018;
- di stabilire in 2,50 euro a tonnellata l'importo unitario della compensazione da suddividere secondo i criteri e le modalità definite nel suddetto allegato, aggiornabile annualmente ai sensi dell'indice ISTAT del costo della vita;

- di stabilire che le misure compensative siano corrisposte su base annuale dai soggetti gestori degli impianti ai comuni interessati dall'impatto, nei tempi e secondo le modalità definite nel suddetto allegato;
- di stabilire che i Comuni beneficiari della compensazione, con cadenza annuale ed entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, dovranno inviare al competente Settore della Direzione Ambiente, governo e tutela del territorio della Regione Piemonte, una relazione attestante l'entità della compensazione effettivamente percepita;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010; nonché ai sensi degli articoli 26 e 40 del d.lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

Criteria e modalità per la ripartizione della compensazione dovuta ai comuni interessati dall'impatto ambientale *determinato dalla presenza di impianti diversi da quelli di cui all'articolo 3, comma 27, della l. 549/1995 che effettuano operazioni di smaltimento di rifiuti pericolosi, ad esclusione dell'operazione D15, compresi i comuni limitrofi interessati dal traffico di mezzi adibiti al trasporto rifiuti.*

PREMESSA

L'articolo 49, comma 1, lettere h) della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, come modificato dalla legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 recante norme in materia di rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dispone che la Giunta regionale provveda all'emanazione di "*criteria per la determinazione di idonee misure compensative in favore dei comuni interessati dall'impatto ambientale determinato dalla presenza di impianti diversi da quelli di cui all'articolo 3, comma 27, della l. 549/1995 che effettuano operazioni di smaltimento di rifiuti pericolosi, ad esclusione dell'operazione D15, compresi i comuni limitrofi interessati dal traffico di mezzi adibiti al trasporto rifiuti*".

La successiva lettera i) dell'articolo 49, comma 1, l.r. 44/2000 affida alla competenza della Giunta anche la "*determinazione dell'entità delle misure compensative per gli impianti diversi da quelli di cui all'articolo 3, comma 27, della l. 549/1995 che effettuano operazioni di smaltimento di rifiuti pericolosi, ad esclusione dell'operazione D15, sulla base dei criteri di cui alla lettera h)*".

La scelta dei criteri e delle modalità di calcolo della compensazione riportate nella presente direttiva si basa sui risultati di un'analisi condotta sulle principali esperienze nazionali in materia. L'analisi condotta a livello nazionale è stata quindi contestualizzata a livello Regionale al fine di tener conto delle specificità già attuate a livello locale.

Da un punto di vista metodologico la modalità di calcolo prescelta riflette la scelta di associare una compensazione più elevata quanto maggiore risulta il potenziale impatto ambientale dell'impianto. Alla luce di quanto sopra la compensazione da corrispondere ai Comuni interessati dalla presenza di impianti è proporzionale:

- alla tipologia impiantistica;
- alla dimensione della popolazione residente ed al territorio interessati;
- alla quantità dei rifiuti gestiti dall'impianto;
- all'impatto da traffico veicolare legato al trasporto dei rifiuti da e verso l'impianto interessato.

1) OGGETTO ED ENTITA' DELLA COMPENSAZIONE

La compensazione si applica ai rifiuti pericolosi, così come definiti all'art. 184, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, identificati dall'elenco di cui all'Allegato D, alla Parte IV del medesimo decreto e riscontrabili dai registri tenuti ai sensi dell'articolo 190 (Registri di carico e scarico) del decreto legislativo 152/2006.

La compensazione unitaria a favore dei comuni interessati dall'impatto ambientale degli impianti di cui all'articolo 49, comma 1, lettera h) l.r. 44/2000 è stabilita in un importo pari a 2,50 euro la tonnellata di rifiuti pericolosi gestiti nei suddetti impianti.

1.1. Individuazione delle tipologie impiantistiche soggette al pagamento della compensazione

Sono soggetti al pagamento della compensazione gli impianti che effettuano operazioni di smaltimento di rifiuti pericolosi **ad esclusione delle discariche (operazione D1, D5, D12 di cui allegato B della parte IV d.lgs. 152/06) e delle operazioni D15 .**

Le tipologie impiantistiche vengono suddivise nelle seguenti n. 3 categorie in funzione dei potenziali impatti ambientali associabili:

Categoria	Tipologia impianti	Importo della compensazione Ctot	Riduzioni per impianti in possesso di certificazioni ambientali
A	Impianti che effettuano operazioni di smaltimento di rifiuti pericolosi in possesso di un'autorizzazione integrata ambientale per la Categoria prevalente di attività IPPC 5.1 e/o 5.2 (all. VIII parte seconda d.lgs. 152/2006)	2,50 euro/t trattata di rifiuti pericolosi	Gli importi dovuti sono ridotti del 15% se l'impianto è in possesso delle certificazioni ambientali EMAS o ISO 14001
B	Impianti che effettuano operazioni di smaltimento di rifiuti pericolosi in possesso di autorizzazione unica art. 208 del dlgs 152/06	(0,8*2,50) euro/t trattata di rifiuti pericolosi	
C	Impianti che effettuano <u>esclusivamente</u> operazioni di smaltimento di rifiuti pericolosi D13, D14	(0,8*2,50) euro/t trattata di rifiuti pericolosi	

Ai fini del pagamento della compensazione per le categorie impiantistiche A e B:

- le operazioni D8/D9 sono da considerarsi, come un'unica "attività di gestione dei rifiuti", di conseguenza si considerano i quantitativi di rifiuti in ingresso alla prima operazione;
- i quantitativi destinati ad operazioni D13 e/o D14 sono da conteggiare per ciascuna operazione svolta **eccetto** se preliminari ad una successiva operazione di smaltimento all'interno dello stesso impianto; in questo caso si considerano esclusivamente i quantitativi sottoposti alle operazioni di smaltimento successive alle operazioni D13 e/o D14

2) CRITERI PER LA SUDDIVISIONE DELLA COMPENSAZIONE TRA I COMUNI INTERESSATI

L'articolo 49, comma 1, lettere h) della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 prevede che la compensazione sia corrisposta ai comuni interessati dall'impatto ambientale determinato dalla presenza degli impianti di cui al precedente punto 1, compresi i comuni limitrofi interessati dal traffico di mezzi adibiti al trasporto rifiuti da e verso l'impianto.

La misura della compensazione (Ctot) è pertanto determinata dalla somma tra la compensazione spettante ai Comuni interessati dall'impatto (Ci) e la compensazione spettante ai Comuni interessati dal traffico veicolare dei mezzi adibiti al trasporto rifiuti da e verso l'impianto (Cv).

Si ritiene congruo attribuire alla compensazione Ci un valore pari al 60% della compensazione Ctot ed alla compensazione Cv un valore pari al 40% della compensazione Ctot.

$$C_{tot} = C_i + C_v$$

$$C_i = 0,6 * C_{tot}$$

$$C_v = 0,4 * C_{tot}$$

Il Comune sede dell'impianto, in accordo con i Comuni limitrofi interessati, determina la ripartizione della misura compensativa sulla base dei criteri seguenti:

2.1 Criteri per la ripartizione della compensazione Ci tra i comuni interessati dall'impatto

Sono interessati dall'impatto ambientale determinato dalla presenza degli impianti ("area di influenza"), i territori comunali ricadenti in una distanza di 2 km dal perimetro esterno dell'impianto.

Per la ripartizione della quota Ci tra i Comuni interessati occorre tenere in considerazione, per ciascun Comune, la popolazione residente ed il territorio compresi nell'area di influenza. Ad entrambi i parametri è attribuito un valore pari al 50%.

$$C_i = C_r + C_s$$

$$C_r = 0,5 * C_i$$

$$C_s = 0,5 * C_i$$

2.1.1. Criteri per la ripartizione della compensazione Cr sulla base della popolazione residente nell'area di influenza.

La compensazione spettante ai Comuni interessati dall'impatto in relazione alla popolazione residente nell'area di influenza (Cr) è data dalla sommatoria della compensazione spettante a ciascun comune sulla base della popolazione residente nell'area di influenza (Cr_i)

$$C_r = \sum C_{r_i}$$

Pertanto la compensazione Cr è da ripartire in modo proporzionale al "peso" di ciascun Comune determinato dal rapporto tra la popolazione residente nell'area di influenza di ciascun comune (r_i) ed il totale della popolazione residente nell'area di influenza (R).

$$C_{r_i} = C_r * (r_i / R) \quad \text{dove}$$

C_{r_i} = compensazione spettante a ciascun comune sulla base della popolazione residente nell'area di influenza;

r_i = popolazione residente nell'area di influenza di ciascun Comune interessato;

R = popolazione residente totale nell'area di influenza

2.1.2. Criteri per la ripartizione della compensazione Cs sulla base della superficie dei territori comunali ricadenti nell'area di influenza.

La compensazione spettante ai Comuni interessati dall'impatto in relazione alla superficie del territorio comunale ricadente nell'area di influenza (Cs) è data dalla sommatoria della compensazione spettante a ciascun comune sulla base della superficie del territorio comunale ricadente nell'area di influenza (Cs_i).

$$Cs = \sum Cs_i$$

Pertanto la compensazione Cs è da ripartire in modo proporzionale al "peso" di ciascun Comune determinato dal rapporto tra la superficie del territorio comunale ricadente nell'area di influenza di ciascun comune (s_i) e la superficie totale dei territori comunali ricadenti nell'area di influenza (S).

$$Cs_i = Cs * (s_i/S) \text{ dove}$$

Cs_i = compensazione spettante a ciascun comune sulla base della superficie del territorio comunale ricadente nell'area di influenza

s_i = superficie del territorio comunale ricadente nell'area di influenza per ciascun comune interessato

S = superficie totale dei territori comunali ricadenti nell'area di influenza.

2.2 Criteri per la ripartizione della compensazione tra i comuni interessati dal traffico (Cv)

Sono interessati dall'impatto ambientale determinato dal traffico veicolare dei mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti, i territori comunali ricompresi in un intorno di 3 km dal perimetro esterno dell'impianto.

All'interno di tale intorno il Comune sede dell'impianto dovrà individuare, in accordo con gli eventuali comuni limitrofi, le direttrici stradali interessate dal traffico da e per l'impianto. A tal fine si dovrà tenere conto di divieti o limitazioni esistenti e di eventuali prescrizioni definiti nell'ambito delle autorizzazioni o procedure di VIA (percorsi da utilizzare o da non utilizzare).

La quota di compensazione relativa all'impatto del traffico dovrà essere ripartita tra i comuni interessati dalle direttrici di traffico in maniera proporzionale alla lunghezza dei tratti stradali precedentemente individuati. Dal conteggio vanno esclusi eventuali tratti di autostrade o strade extraurbane principali¹, mentre possono essere considerati gli svincoli dalle stesse.

¹ A - AUTOSTRADA: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine; deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

B - STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

$$Cv = \sum Cv_i$$

$$Cv_i = Cv * (l_i / L) \text{ dove}$$

Cv_i = compensazione spettante a ciascun comune sulla base dei tratti stradali interessati dal traffico di trasporto dei rifiuti ricadenti nell'area di influenza

l_i = lunghezza dei tratti stradali interessati dal traffico di trasporto dei rifiuti per ciascun comune interessato

L = lunghezza totale dei tratti stradali interessati dal traffico di trasporto dei rifiuti

3) SOGGETTO PASSIVO E MODALITA' DI CORRESPONSIONE DELLE MISURE COMPENSATIVE

La compensazione, con obbligo di rivalsa nei confronti del soggetto che effettua il conferimento dei rifiuti, è dovuta dal gestore dell'impianto di rifiuti ubicato sul territorio regionale.

La compensazione è corrisposta dai soggetti passivi, come prima definiti, per ogni tonnellata (mille chilogrammi) di rifiuti gestiti dall'impianto, sulla base delle annotazioni riscontrabili dai registri tenuti ai sensi dell'articolo 190 del decreto legislativo 152/2006.

La compensazione è versata dal gestore dell'impianto, entro il mese successivo alla scadenza dell'anno solare in cui sono state effettuate le operazioni di smaltimento, ai comuni interessati dall'impatto individuati secondo i criteri definiti al precedente punto 2).

I Comuni beneficiari della compensazione, con cadenza annuale ed entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, dovranno inviare alla Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Governo e tutela del territorio una relazione attestante l'entità del contributo effettivamente percepito.

La compensazione è dovuta a partire dal 1 luglio 2018.